

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3012 del 13/06/2017
Oggetto	DLGS 152/2006 E SMI, ART. 208 - LR 13/2015 - VANZINI LUIGI DI ANGELI GIGLIOLA E C. SNC CON SEDE LEGALE IN RAVENNA - AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA SS SAN VITALE 54 ADIBITO AD Attività DI RECUPERO E COMMERCIO ROTTAMI FERROSI
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3126 del 13/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno tredici GIUGNO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DLGS 152/2006 E S.M.I., ART. 208 - LR N. 13/2015 – VANZINI LUIGI DI ANGELI GIGLIOLA E C. SNC CON SEDE LEGALE IN RAVENNA - AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, S.S. SAN VITALE N. 54 – ATTIVITA' DI RECUPERO E COMMERCIO ROTTAMI FERROSI.

IL DIRIGENTE

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per la gestione dei rifiuti;
- la nota della Direzione Generale ARPAE del 31/12/2015 relativa a "Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazioni ambientali assegnate all'ARPAE dalla L.R. 30/07/2015, n.15;

PREMESSO che con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3556 del 13/11/2013 alla Ditta Vanzini Luigi di Angeli Gigliola e C. Snc (CF./PIVA: 00181530395) con sede legale e insediamento produttivo in Ravenna, S.S. San Vitale n. 54, veniva rilasciata l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del Dlgs n. 152/2006 e smi, per attività di stoccaggio provvisorio (R13/D15) e pretrattamento (R12) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi, fino alla data del 31/08/2022;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 08/07/2016 e acquisita dalla SAC ARPAE di Ravenna con PGRA 8553 del 12/07/2016 dalla Ditta Vanzini Luigi di Angeli Gigliola e C. Snc (CF./PIVA: 00181530395) con sede legale in Ravenna, S.S. San Vitale n. 54, intesa ad ottenere per il sito di S.S. San Vitale n. 54, il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del DLgs n.152/2006 e smi) e,

VISTA la nota della Direzione Generale ARPAE del 31/12/2015 relativa a "Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazioni ambientali assegnate all'ARPAE dalla L.R. 30/07/2015, n.15 da cui si evince che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del DLgs 152/2006 e smi, art. 208, in quanto Autorizzazione Unica deve ricomprendere tutte le eventuali altre autorizzazioni settoriali necessarie all'attività;

VISTA altresì la *Legge 7 agosto 1990, n. 241* e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento per la pratica ARPAE 17145/2017 emerge che:

- nell'impianto sito in Comune di Ravenna, S.S. San Vitale n. 54, la Ditta Vanzini Luigi di Angeli Gigliola e C. Snc svolge attività di gestione rifiuti, nella fattispecie stoccaggio provvisorio (R13/D15) e pretrattamento (R12) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi;
- l'istanza presentata al SUAP del Comune di Ravenna in data 08/07/2016 dalla Ditta Vanzini Luigi di Angeli Gigliola e C. Snc. è relativa al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura derivanti dal piazzale di deposito rottami ferrosi, rilasciata dal Comune di Ravenna con atto n. 64579 del 27/05/2013;
- l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e smi, in quanto Autorizzazione Unica deve ricomprendere tutte le eventuali altre autorizzazioni settoriale necessarie all'attività;
- risulta, pertanto, necessario l'aggiornamento dell'autorizzazione di cui al provvedimento n. 3556 del 13/11/2013, sopracitato, che andrà a ricomprendere il titolo abilitativo relativo allo scarico di acque reflue di dilavamento in scadenza. Nulla muta relativamente a quanto precedentemente autorizzato relativamente alla matrice rifiuti;
- al fine di assumere la decisione finale in merito al rilascio dell'autorizzazione unica di che trattasi, è stato acquisito il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Ravenna, Servizio Ambiente ed energia, soggetto competente in materia ambientale per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura (PGRA 3696/2017);

DATO ATTO che per la società interessata, in merito agli adempimenti previsti dal Codice Antimafia (D.Lgs n. 159 del 06/09/2011), si è proceduto ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 159/2011 in relazione al quale verranno svolti i dovuti controlli previsti dal DPR 445/00;

CONSIDERATO che tutte le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e smi devono prestare garanzia finanziaria;

VISTA la Deliberazione di giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003 recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del DLgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di smaltimento rifiuti è già determinata, secondo le modalità indicate nella DGR. n. 1991/2003, con i precedenti provvedimenti autorizzativi. L'efficacia della garanzia finanziaria in essere dovrà essere estesa alle obbligazioni derivanti dal rilascio della presente autorizzazione; La garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del DLgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATO il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e smi, parte IV, titolo I, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 208;

SI INFORMA che, ai sensi del DLgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento, del Servizio Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali:

DISPONE

1. **DI AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 208 del DLgs. n. 152/2006 e s.m.i., la Ditta Vanzini Luigi di Angeli Gigliola e C. Snc (CF./PIVA: 00181530395) con sede legale e insediamento produttivo in Ravenna, S.S. San Vitale n. 54, adibito ad attività di recupero e commercio rottami ferrosi, all'attività di **di stoccaggio provvisorio (R13/D15) e pretrattamento (R12) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi, come di seguito indicato;**
2. DI DARE ATTO che la presente Autorizzazione Unica annulla e sostituisce la precedente autorizzazione di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3556 del 13/11/2013 in premessa richiamato;

3. DI VINCOLARE la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
- 2a) Per l'esercizio delle attività sopracitate, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nella presente autorizzazione, contenuti negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:
- **l'Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio dell'attività di stoccaggio provvisorio (R13/D15) e pretrattamento (R12) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi;
 - **l'Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura;
4. Di fissare il termine di validità della presente autorizzazione al **31/08/2022**. Tale autorizzazione è **rinnovabile**; a tal fine **almeno 180 giorni prima della scadenza** della stessa, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**.
5. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente autorizzazione devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006. Costituiscono modifica sostanziale :
- ogni modifica relativa alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13/D15) e pretrattamento (R12) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi,
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi
6. DI STABILIRE che **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento, relativamente all'attività di gestione rifiuti, la Ditta è tenuta ad adeguare tramite appendice la garanzia finanziaria attualmente in essere, che dovrà essere prestata a favore di **Arpae - Direzione Generale Bologna, Via Po - 40139 Bologna** e con riferimento al presente atto, ovvero a presentare nuova garanzia finanziaria secondo le modalità di seguito indicate per un importo pari a **€ 221.200,00**;
7. Presso la sede operativa della Ditta, unitamente alla presente autorizzazione, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di questa Struttura Arpae della garanzia finanziaria prestata, per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
9. Di trasmettere - con successiva comunicazione - la presente autorizzazione alla Società interessata, previo assolvimento degli obblighi di legge in materia di imposta di bollo.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzione di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI
PER ATTIVITA' DI STOCCAGGIO PROVVISORIO (R13/D15) E PRETRATTAMENTO (R12)
DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PRODOTTI DA TERZI

Condizioni

La Ditta Vanzini Luigi di Angeli Gigliola e C. Snc svolge, nell'insediamento sito in Ravenna, S.S. San Vitale n. 54 svolge attività di gestione rifiuti, nella fattispecie stoccaggio provvisorio (R13/D15) e pretrattamento (R12) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi

Prescrizioni

- 1) I rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi per cui sono ammesse operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) sono esclusivamente i seguenti:

Tipologia	Codici CER
Batterie al piombo	160601*
Batterie al nichel-cadmio	160602*

Per tali tipologie di rifiuti pericolosi, la capacità massima istantanea di stoccaggio (**D15/R13**) nell'impianto è fissata complessivamente in **8 tonnellate**.

- 2) I rifiuti non pericolosi prodotti da terzi per cui è ammessa la messa in riserva (R13) sono esclusivamente i seguenti:

Tipologia	Codici CER
Zinco solido	110501
Tornitura di ferro	120101
Polveri e particolato di materiali ferrosi	120102
Limatura e trucioli di materiali on ferrosi	120103
Polveri e particolato di materiali non ferrosi	120104
Imballaggi metallici	150104
Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	160106
Serbatoi per gas liquido	160116
Ferro proveniente da carrozzeria	160117
Metalli non ferrosi	160118
Apparecchiature fuori uso	160214
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	160216
Rame e ottone	170401
Alluminio	170402
Piombo	170403
Zinco	170404
Ferro e acciaio	170405
Stagno	170406
Metalli misti	170407
Cavo di rame ricoperto	170411
Metalli ferrosi provenienti da ceneri post cremazione	190102
Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	190118
Rifiuti di metalli non ferrosi	191002
Metalli non ferrosi	191203
Ferro e metalli vari	200140

Per tali tipologie di rifiuti non pericolosi, la capacità massima istantanea di stoccaggio (**R13**) nell'impianto è fissata in **1.030 tonnellate**.

3) I rifiuti non pericolosi per cui è ammessa l'attività di pretrattamento (**R12**), per un quantitativo massimo annuo fissato in **1.030 tonnellate/anno**, sono esclusivamente i seguenti:

Tipologia	Codici CER
Metalli misti	170407
Ferro e metalli vari	200140

L'attività di pretrattamento consiste in operazioni di cernita ed eventuale smontaggio, preliminari al recupero finale dei rifiuti stessi in impianti esterni autorizzati.

- 4) I rifiuti speciali pericolosi costituiti da batterie di cui ai codici CER 160601* e 160602* sono prioritariamente quelli prodotti in Emilia-Romagna;
- 5) La movimentazione delle batterie nonché dei contenitori mobili contenenti le batterie dovrà essere effettuata con particolare cura in modo da evitare spandimenti di liquidi elettrolitici sul terreno;
- 6) Le batterie vengono stoccate in n. 9 contenitori a tenuta, rivestiti con materiale resistente all'azione corrosiva degli elettroliti. Sui contenitori devono essere affissi i contrassegni, come previsto dalle norme vigenti;
- 7) I liquidi elettrolitici eventualmente separati dalle batterie dovranno essere raccolti in idonei contenitori collocati su di una superficie impermeabilizzata avente idonea pendenza verso un pozzetto di raccolta degli eventuali liquidi fuoriusciti dai contenitori. I suddetti liquidi devono essere smaltiti conformemente alle leggi vigenti;
- 8) Durante le operazioni di stoccaggio dovrà essere in ogni caso garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, del suolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e da odori;
- 9) Dalle operazioni di cernita ed eventuale smontaggio (R12) si originano esclusivamente rifiuti identificati con codici CER di cui al medesimo capitolo di appartenenza dei rifiuti sottoposti al pretrattamento in impianto. In specie, dal pretrattamento dei "metalli misti" (CER 170407) derivano esclusivamente rifiuti identificati con codice CER appartenente al capitolo 17;
- 10) Al fine di poter garantire la tracciabilità dei rifiuti anche durante il loro pretrattamento, la Ditta dovrà mantenere distinti e identificabili, anche per mezzo di opportuna segnaletica, i diversi flussi di rifiuti sia per tipologia che per attività di recupero (R13-R12-D15);
- 11) La Ditta è tenuta al rispetto degli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti nonché al formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) di cui al DLgs. n. 152/2006 e s.m.i., ovvero degli analoghi adempimenti istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). In particolare, deve essere tenuta registrazione di tutti i movimenti dei rifiuti oggetto di pretrattamento ovvero di stoccaggio presso l'impianto e dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività autorizzate;
- 12) I rifiuti prodotti ovvero stoccati devono essere conferiti presso impianti autorizzati al recupero ovvero smaltimento, ai sensi della normativa vigente in relazione alla natura, alla provenienza e alla qualità dei rifiuti stessi;
- 13) La Ditta dovrà altresì accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti siano provvisti delle regolari autorizzazioni e dovrà conservare copia dei formulari di identificazione dei rifiuti presso l'impianto.

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA

Condizioni

Nell'insediamento destinato ad attività di recupero e commercio rottami ferrosi si originano scarichi di acque reflue da dilavamento.

Le aree scoperte assoggettate alla DGR 286/05, della superficie di m² 2.112, sono realizzate con pavimentazione in stabilizzato (coefficiente di deflusso = 0,30).

Le acque reflue di dilavamento provenienti dal piazzale deposito rottami ferrosi, materiale vario, cesoia-pressa e viabilità vengono trattate in una vasca di sedimentazione e disoleazione, per il trattamento in continuo, della capacità di 40,50 mc;

Considerando il tempo di separazione dell'olio (50 minuti) il coefficiente della quantità del fango considerato (200) e l'intensità di pioggia (0,02 l/s mq), il dimensionamento della vasca di sedimentazione e disoleazione è conforme a quanto previsto nelle linee guida della DGR1860/06.

La piazzola ove vengono smontati i pezzi contenenti olii è protetta da una tettoia e gli eventuali reflui prodotti vengono stoccati in pozzetti a tenuta e smaltiti come rifiuti.

Le acque reflue di dilavamento così trattate, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento sono scaricate nella rete fognaria pubblica mista non collegata a depurazione di Via Codarondine;

Il dimensionamento dei sistemi di trattamento in continuo, è conforme a quanto previsto dalla DGR n. 286/05.


Il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque reflue di dilavamento è stato individuato nel pozzetto posto a valle del disoleatore che, pur presentando la confluenza di due flussi di scarico, derivanti rispettivamente dall'impianto per il trattamento in continuo delle acque reflue di dilavamento e dallo scarico delle acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici, presenta al suo interno una geometria tale da permettere la separazione di tali flussi e quindi di effettuare il campionamento delle sole acque reflue di dilavamento in maniera conforme.

La planimetria della rete fognaria Tavola 1, datata 23/03/2009, costituisce parte integrante della presente autorizzazione e viene allegata.

Prescrizioni

1. Lo scarico delle acque reflue di dilavamento, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 3 Allegato 5 parte terza del DLgs n°152/06 smi per scarichi in rete fognaria pubblica che non recapitano all'impianto di depurazione.
2. Dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue di dilavamento che attesti la conformità alla Tabella 3 Allegato 5 parte terza del DLgs n°152/06 smi per scarichi in rete fognaria pubblica. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: pH, BOD5, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, SST, COD, Idrocarburi Totali, Alluminio, Zinco, Ferro, Rame. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale al Comune di Ravenna e ad ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna.
3. Dovrà essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque reflue di dilavamento al fine di mantenere conformi il volume utile per il contenimento e la funzionalità depurativa; tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del DLgs. n. 152/2006 (rimozione dei fanghi e degli oli accumulati).
4. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti ed accessori:
 - **vasca di sedimentazione e disoleatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - **misuratore di portata elettromagnetico** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di piazzale) approvato e piombato da Hera Spa;
 - **pozzetto di prelievo** (posto all'uscita della vasca di sedimentazione e posizionato prima del pozzetto in cui recapitano anche i reflui domestici) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo;

5. **Entro 6 mesi** dal ricevimento del presente atto, se non già presente, la Ditta dovrà provvedere all'installazione del suddetto sistema di misurazione, fornendo ad Hera S.p.A. la relativa documentazione tecnica.
6. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to precedente, potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera Spa. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di Hera Spa.
7. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
8. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno del sistema di trattamento ed il livello dello stato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
9. Hera Spa, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
10. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
11. Hera Spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
12. Nel caso si verificano imprevisti tecnici all'impianto di trattamento in continuo delle acque reflue di dilavamento che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione al Comune di Ravenna e ad ARPAE - Servizio Territoriale di Ravenna.
13. La Ditta deve stipulare con Hera Spa, nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. il contratto dovrà essere sottoscritto dal titolare dello scarico o dal legale rappresentante della Ditta prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della specifica comunicazione di Hera Spa.
14. Il titolare è tenuto a presentare a Hera Spa **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera Spa provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
15. Il pozzetto ufficiale di campionamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del Dlgs. 152/06 s.m.i, deve essere mantenuto sempre accessibile agli organi di vigilanza, deve essere posizionato e mantenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. La ditta deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei pozzetti di prelievo onde consentire il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di campionamento deve avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.